

Codice A1618A

D.D. 2 marzo 2023, n. 128

L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per lavori di costruzione di un fabbricato residenziale nel Comune di Mondovì, loc. Strada Statale 28 SUD - Proponente: FORNACE LATERIZI GARELLI & VIGLIETTI S.R.L.



ATTO DD 128/A1618A/2023

DEL 02/03/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per lavori di costruzione di un fabbricato residenziale nel Comune di Mondovì, loc. Strada Statale 28 SUD - Proponente: FORNACE LATERIZI GARELLI & VIGLIETTI S.R.L.

PREMESSO CHE:

- con istanza ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, pervenuta in data 22/08/2022 (ns. Prot. n. 102415) per tramite del SUE del Comune di Mondovì, la Ditta FORNACE LATERIZI GARELLI & VIGLIETTI S.R.L. (P. IVA 00167550045), nella persona del legale rappresentante Sig. Ellena Alberto, ha richiesto l'autorizzazione per effettuare modifiche/trasformazioni d'uso del suolo finalizzati alla realizzazione di un fabbricato residenziale, in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Mondovì sui terreni censiti a catasto al F. 98, Mappale 594, interessante una superficie di 3.126 m², tutti non boscati, con movimenti terra (scavi più riporti) per complessivi 2.800 m³;

- in allegato all'istanza è pervenuta la seguente documentazione:

- > relazione tecnica
- > relazione geologico-geotecnica
- > relazione gestione acque superficiali
- > progetto definitivo con tavole grafiche
- > documentazione fotografica

- in data 30/08/2022 (ns. protocollo n. 103971) il Settore scrivente ha proceduto alla richiesta di parere geologico al Settore Tecnico Regionale Cuneo;

- in data 05/09/2022 (ns. protocollo n. 37279) è pervenuto all'ufficio scrivente il parere geologico di competenza espresso dal Settore Tecnico Regionale Cuneo;

VERIFICATO che l'istanza presentata risulta in regola con la disciplina sull'imposta di bollo e con il pagamento dei diritti di istruttoria, come da documentazione agli atti.

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 09/08/1989, n. 45, i titolari dell'autorizzazione, in quanto soggetti privati, singoli od associati, sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a euro 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a euro 1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate; nel caso in esame, essendo la superficie totale trasformata in area soggetta a Vincolo idrogeologico pari a 3.126 m², l'ammontare della cauzione corrisponde all'importo minimo di euro 1.000,00;

- ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 09/08/1989, n. 45, gli interventi oggetto della presente istruttoria, comportano inoltre l'obbligo per i titolari dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento di terreni propri, o comunque disponibili, per una superficie eguale alla superficie modificata o trasformata, essendo realizzati su superfici non boscate, e in ogni caso mai inferiore a mille metri quadrati; in alternativa al rimboschimento e' ammesso il versamento su apposito capitolo del bilancio regionale del corrispettivo, maggiorato del 20%, il cui ammontare viene determinato sulla base del costo unitario stabilito periodicamente con decreto del Presidente della Giunta Regionale e risulta attualmente pari ad euro 2.169,12/ha; per l'intervento in esame, prevedendo il medesimo la modifica/trasformazione di una superficie pari a 3.126 m², l'ammontare complessivo del corrispettivo da versare corrisponde all'importo di euro 678,09 euro;

- l'intervento risulta inoltre esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.r. 4/2009, art. 19, in quanto non è prevista la trasformazione di superficie boscata.

Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori la Ditta interessata è tenuta a darne comunicazione al Settore scrivente, che provvederà a trasmettere l'avviso di pagamento PagoPa per consentire i versamenti richiesti tramite PiemontePay.

CONCLUSA l'istruttoria di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e visto il **parere geologico favorevole** con prescrizioni espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) sopracitato, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella seguente parte dispositiva.

CONSIDERATO che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

TENUTO CONTO CHE:

- a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 45/1989 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), che rimane comunque deputato all'espressione del parere geologico, secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- il procedimento non si è concluso nei termini previsti per motivi in parte connessi alla riorganizzazione delle strutture regionali, secondo quanto disposto con la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la L.R. 09/08/1989, n. 45/1989 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10/09/2018, DPGR n. 3/AMB;
- VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

- di **autorizzare**, ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, il Sig. Ellena Alberto, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Fornace Laterizi Garelli&Viglietti S.R.L. (P. IVA 00167550045), con sede legale in Strada Statale 28 SUD n. 15, Mondovì (CN), ad effettuare movimenti terra volti alla costruzione di un fabbricato residenziale, sui terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici censiti a catasto al F. 98, Mappale 594 in Comune di Mondovì (loc. Strada Statale 28 SUD), su una superficie complessiva di 3.126 m² (tutti non boscati), con movimenti terra (scavi più riporti) per complessivi 2.800 m³, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), allegato alla presente Determinazione Dirigenziale e facente parte integrante della medesima.

Dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni di carattere generale:

- 1) in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo o certificato di regolare esecuzione, qualora tale documentazione sia prevista dalla normativa vigente;
- 2) i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo prevedendo adeguate azioni antiersive;
- 3) le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori;
- 4) l'intervento dovrà essere gestito nel rispetto del DPR 120/2017 inerente alla materia delle terre e rocce da scavo;
- 5) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
- 6) il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;
- 8) con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Mondovì dovranno pervenire la comunicazione di inizio

lavori e, successivamente, la relazione di fine lavori volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite; la stessa dovrà contenere il collaudo o certificato di regolare esecuzione, redatto da tecnico abilitato, qualora tale documentazione e tale figura professionale siano previste dalla normativa vigente;

- di dare atto che questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e, all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;

- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di **trentasei mesi a far data dal rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico del SUE del Comune di Mondovì** e che i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale, pari ad euro 1.000 relativi ad una trasformazione del suolo pari a 3.126 m² non boscati, corrispondente al minimo previsto dalla vigente normativa;

- di dare atto che ai sensi dell'art 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 è fatto obbligo del versamento, prima dell'inizio dei lavori, del corrispettivo di rimboschimento di euro 678,09 relativi a una trasformazione del suolo pari a 3.126 m² non boscati;

- di dare atto che l'intervento risulta esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.r. 4/2009, art. 19, in quanto non è prevista la trasformazione di superficie boscata.

L'interessato è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente, facendo richiesta di emissione dell'avviso di pagamento PagoPA per consentire il versamento della cauzione e del corrispettivo di rimboschimento tramite il sito internet PiemontePAY.

Per quanto riguarda il pagamento della cauzione si comunica inoltre che rimane possibile, in alternativa alle modalità di cui sopra, la stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino;

- di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale al SUE del Comune di Mondovì e alla Stazione dei Carabinieri-Forestale di Mondovì.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, e di tutte le autorizzazioni necessarie, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da

ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data

Protocollo (*) /A1816A

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 821 / 2022C

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Piemonte Sud
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Riferimento pratica: nostro protocollo n. 36659 del 30/08/2022

Oggetto: Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. – Richiesta autorizzazione per la realizzazione di fabbricato ad uso residenziale unifamiliare in Comune di Mondovì, loc. Strada Ermena, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici - Richiedente: Sig. Ellena Roberto
Parere geologico

In data 30/08/2022, prot. n° 36659, è pervenuta dal settore Tecnico Piemonte Sud la richiesta di parere geologico riguardante l'istanza del Sig. Ellena Roberto, tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n° 45/89 per la realizzazione di un nuovo fabbricato abitativo su un versante collinare, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ relazione tecnica;
- ✓ relazione geologico – geotecnica;
- ✓ documentazione fotografica;
- ✓ progetto definitivo con tavole grafiche.

Si evidenzia che dall'esame della relazione geologica allegata e da quanto è stato possibile osservare durante il sopralluogo con il professionista geologo incaricato, Dott. Galliano Giuseppe, effettuato in data 24/08/2022, l'area in esame non risulta interessata da dissesti pregressi e non presenta particolari problematiche di carattere geologico e/o idraulico, pertanto si ritiene che l'intervento in oggetto sia compatibile con l'attuale assetto idrogeologico dell'area e si esprime parere favorevole alla sua realizzazione, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
- sia durante i lavori che al termine degli stessi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali e profonde; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento;



- il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie e straordinarie qualora se ne verificasse la necessità;
- in corso d'opera si dovrà valutare attentamente la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, provvedendo ad effettuare eventuali verifiche di stabilità, qualora risultassero necessarie, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018. Tali verifiche dovranno far parte integrante della relazione di fine lavori;
- i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi i residui legnosi, rami e cimali, dovranno essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
- nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Bruno IFRIGERIO

(Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art 21 del D.lgs. 82/2005)